



## COMUNE DI CERRIONE

C.C. N.17 del 02/04/2012

Oggetto: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile del Servizio:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 con i quali è istituita con decorrenza dall'anno 2014 l'imposta municipale propria e visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale è stata anticipata in via sperimentale l'applicazione dell'imposta comunale propria, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale e che conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta è fissata al 2015;

Visti i succitati articoli con i quali sono individuati il presupposto dell'imposta, la base imponibile, le aliquote di base e le detrazioni;

Considerato che, in merito alle aliquote e detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria, l'art. 13 del D.L. 201/2011, prevede quanto segue:

- al comma 6 stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 stabilisce l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale e relative pertinenze, prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8 stabilisce l'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/93 e successive modificazioni e integrazioni, disponendo altresì la facoltà in capo ai comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- al comma 10 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Inoltre, per gli anni 2012 e 2013 viene prevista una maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro;

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il

*soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

Considerato inoltre che nella base imponibile dell'imposta municipale propria rientrano anche le aree fabbricabili il cui valore è definito con le stesse modalità stabilite dal D. Lgs. 504/92, e che a tal fine la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 20/02/2012 ne ha fissato i valori di riferimento per il corrente anno d'imposta, mantenendoli invariati rispetto alle previsioni degli anni precedenti;

Richiamato, inoltre, il comma 11 del suddetto art. 13, il quale stabilisce:

- la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota di base prevista dal comma 6;
- che le detrazioni e riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- con la Legge 14 del 24/02/2012 il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000, per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, è stato prorogato al 30/6/2012;

Visto, inoltre, il comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, il quale prevede una riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio sulla base delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base;

Nella considerazione della necessità di assicurare gli equilibri di bilancio, tenuto conto inoltre che si tratta del primo anno di applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria, si propone l'applicazione delle aliquote base e delle detrazioni fissate dalla legge, ovvero:

aliquote:

1. l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento
2. l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale e relative pertinenze.

3. ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale

detrazione:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 con una maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro;

Dato atto che in sede di prima applicazione dell'Imposta Municipale Unica non si ritiene di applicare, ove consentito dalla normativa, variazioni e/o agevolazioni rispetto alla disciplina di base, si propone di rimandare l'adozione di un Regolamento per l'applicazione dell'IMU ad una successiva seduta;

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento ;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
  - l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento
  - l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale e relative pertinenze.
  - ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
3. Di determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 con una maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro;
4. Di dare atto che l'adozione di apposito Regolamento disciplinante l'Imposta Municipale unica sarà adottato con successiva seduta, stante per il presente anno d'imposta l'applicazione della disciplina di base prevista specificatamente dalla normativa di riferimento;
5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

...(omissis)...

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Consigliere SEITONE richiede, a nome del proprio gruppo, l'agevolazione ai fabbricati rurali con l'abbattimento dell'aliquota allo 0,1%.

Il Sindaco replica che la proposta verrà presa in debita considerazione quando saranno disponibili dati certi e consolidati sul gettito effettivo dell'imposta, al momento quantificabile con difficoltà.

CON VOTI favorevoli n.12 e n.1 contrario (Biollino) espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenti, con ulteriore votazione, con voti n.12 favorevoli e n.1 contrario (Biollino), palesemente espressi, dichiara il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.